

DOCUMENTO UMI-CIIM

Considerazioni sul percorso per la formazione dei docenti (Legge 13 Luglio 2015, comma 181, lettera b)

PREMESSA

Un sistema efficace di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti deve perseguire due obiettivi:

- A) Fornire al sistema scolastico personale docente culturalmente e professionalmente qualificato;
- B) Fornire personale docente in numero adeguato rispetto alle necessità del sistema scolastico.

Un sistema di reclutamento è efficace se soddisfa le esigenze della scuola fornendo con continuità e regolarità il miglior personale docente disponibile. Condizioni necessarie sono la continuità e la regolarità della formazione e le condizioni risultano anche sufficienti se questa formazione fornisce un numero adeguato di candidati alla professione.

Occorre dunque una buona **calibrazione tra il processo di formazione e il processo di reclutamento**. L'esperienza del passato insegna che laddove questo flusso diviene insufficiente si crea un diritto di stabilizzazione e il conseguente reclutamento di personale non qualificato senza il filtro di una seria valutazione. Va anche evitato l'eccesso di abilitati senza prospettiva di stabilizzazione che in passato ha creato precariato di personale idoneo alla professione, con mortificazione delle professionalità. Le eventuali anomalie dovrebbero essere monitorate e corrette per ristabilire nel più breve tempo possibile l'equilibrio tra domanda e offerta di insegnanti.

Qualsiasi sia il sistema di formazione, è essenziale **certezza e regolarità** di attuazione. Nessun sistema può essere efficace se l'erogazione è lacunosa, con salti di anni, e se le annualità previste vengono contratte a pochi mesi, come avvenuto coi primi due cicli del TFA transitorio. È necessario che le procedure concorsuali siano periodiche, frequenti e stabili e che, a regime, costituiscano l'unico canale per l'immissione in ruolo

PER UN SISTEMA EFFICACE DI FORMAZIONE

Un sistema efficace provvede alla formazione culturale e professionale del futuro docente mediante insegnamenti teorici e applicazioni pratiche. Componenti indispensabili di tale sistema sono:

- l'insegnamento delle discipline e dei loro fondamenti epistemologici e storici;
- l'insegnamento delle discipline antropo-psico-pedagogiche;
- l'insegnamento delle didattiche delle discipline;
- la sperimentazione pratica attraverso i laboratori didattici e il tirocinio.

Si ritiene che non sia proficuo disgiungere il momento della formazione teorica, nell'ambito delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e nell'ambito delle discipline antropo-psico-pedagogiche, da quello delle applicazioni pratiche e che le **didattiche disciplinari e i relativi laboratori costituiscono l'intreccio tra i saperi dei due ambiti e tra il piano teorico e il piano pratico**.

Pertanto si ritiene che dei 24 crediti nelle “*discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche*”) indicati nella (L107/2015, comma 181 b, punto 2.1) come requisiti minimi per l'accesso al concorso nazionale, **almeno 12 crediti debbano riguardare la didattica delle discipline oggetto di insegnamento della classe.**

Per la stessa ragione, si sottolinea che nel **percorso post-laurea**, dove occorre mettere insieme i diversi piani formativi, le **didattiche disciplinari sono destinate ad avere un ruolo privilegiato** nel piano degli studi che porta al conseguimento del *Diploma di specializzazione per l'insegnamento*.

In tale contesto, la riflessione sui contenuti specifici dei curricula di tutti i livelli scolari per offrire una prospettiva verticale deve essere presa in carico dai corsi di didattica disciplinare affinché il futuro docente venga posto in grado di gestire le discontinuità del percorso di apprendimento degli allievi.

I corsi di didattica disciplinare, intesa come ambito in cui la didattica generale si applica ai saperi specifici delle discipline di insegnamento, potranno avere nella fase transitoria un'altra funzione rilevante. Essi potranno provvedere a fornire gli strumenti utili a colmare le eventuali lacune nelle conoscenze delle discipline oggetto del futuro insegnamento dovute a percorsi di laurea non ancora allineati alle disposizioni previste dalla Legge 107 /2015 in merito alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria e al recente DPR di riordino delle Classi di insegnamento.

ALTRI PUNTI DI ATTENZIONE

- In un quadro di *collaborazione strutturata* tra università e istituzioni scolastiche è fondamentale prevedere **norme di raccordo** tra l'anno del *Diploma di specializzazione per l'insegnamento* e il successivo biennio utili a favorirne la continuità, sia nella progettazione sia nella gestione.
- Nella **fase transitoria**, è consigliabile agevolare la copertura di tutti i posti disponibili messi a concorso, consentendo l'ammissione anche con alcuni debiti formativi, da colmare prima di affrontare gli esami di profitto previsti nel *Diploma di specializzazione per l'insegnamento* (come già avvenuto nell'esperienza SSIS). Devono essere stabilite norme per la sospensione e l'eventuale rescissione del contratto.
- A una ragionevole apertura in ingresso al percorso formativo triennale deve corrispondere una puntuale **verifica finale in uscita**.
- Per quel che concerne le **classi di concorso pluridisciplinari**, occorre prevedere che i titoli di accesso a tali classi siano almeno quelli di accesso a tutte le corrispondenti classi monodisciplinari e occorre prevedere, per le relative specializzazioni, percorsi integrati con una maggiorazione di crediti di didattica disciplinare, di laboratorio didattico e di tirocinio.